

**CONVENZIONE INDIVIDUALE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA E L'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI PER LA FREQUENZA PRESSO LA STRUTTURA
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, (P.I. 00308780345), di seguito denominata
Università, con sede legale in Via Università n. 12 Parma, nella persona del Rettore
Paolo Andrei, nato a Parma il 10/10/1962;

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI, codice fiscale
06909360635 , con sede legale in via S.Pansini, 5 Napoli rappresentata dal Direttore
Generale, Avv Anna Iervolino, domiciliata per la carica presso la sede istituzionale
predetta

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 368/99, le attività teoriche e pratiche
dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consi-
glio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità
agli ordinamenti e regolamenti didattici;

- che l'art. 19 del Regolamento Scuole di Specializzazione, pubblicato con DRD n.
3515/2015 prot. n. 110268 del 10/12/2015 consente ai fini della formazione dei me-
dici specialisti di avvalersi delle strutture di specialità diverse da quelle facenti parte
della rete formativa per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e di
tirocinio previsti dall'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione
in Ginecologia ed Ostetricia;

- preso atto del D.l. 68 del 04/02/2015, che definisce gli ordinamenti delle scuole di
specializzazione di area sanitaria;

- che ai sensi del D.I. N. 402 del 13/06/2017 allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante ed i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Preso atto del verbale del consiglio della scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia del 18/06/2020 con il quale si autorizza il medico dott.ssa ARMANO GIULIA nato il 08/01/1992 C.F. RMNGLI92A48F839X, in formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia che necessita di acquisire competenze sull'attività svolte nella dipartimento assistenziale integrato materno infantile;

- che le strutture della rete formativa non consentono una completa acquisizione delle competenze assicurate presso la sede;

- che il potenziale formativo della struttura sanitaria Sede dipartimento assistenziale integrato materno infantile è in grado di accogliere ulteriori medici in formazione specialistica rispetto coloro i quali stanno già frequentando le medesime strutture sono in grado di accogliere

STABILITO:

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Convenzione, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

1 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI, denominata d'ora in poi <<oggetto ospitante>>, tenuto conto del potenziale formativo della struttura sanitaria e del numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Parma, per le esigenze formative del medico dott.ssa ARMANO GIULIA iscritta alla scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, gli spazi e le attrezzature, i servizi e i laboratori della sede dipartimento assistenziale integrato materno infantile per l'acquisizione delle competenze necessarie al completamento della formazione dei medici in formazione iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, l'attività professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal **04/01/2021 al 30/06/2021** e potrà essere prorogato previo accordo scritto fra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

ART. 2

1. L'utilizzazione degli spazi, delle attrezzature, dei servizi e dei laboratori di cui all'art. 1 per l'attività di formazione deve avvenire nei modi e nei limiti fissati dalle normative universitarie in materia ed in particolare secondo il programma formativo, previsto dal successivo art. 3, del medico in formazione specialistica che accede alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante.

ART. 3

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce ed aggiorna il programma formativo che dovrà essere seguito da ciascun medico in formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia per il periodo in cui lo stesso viene ospitato presso la struttura e ciò al solo fine dell'acquisizione delle competenze altrimenti non acquisibili

all'interno della "rete formativa".

2. Compete al Consiglio della Scuola definire per ciascun specializzando il relativo programma formativo.

ART. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a verificare, attraverso il proprio personale appositamente preposto, le attività effettuate dallo specializzando con specifico riferimento al programma formativo, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione. Lo specializzando è tenuto a riportare dettagliatamente numero e tipo di attività svolta sui registri appositamente predisposti che vengono firmati anche dal personale appositamente preposto.

2. Al termine del periodo di frequenza, il soggetto ospitante si impegna a produrre all'Università idonea documentazione certificante le attività formative svolte dal medico in formazione specificando la tipologia e il numero delle attività effettivamente eseguite.

ART. 5

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del medico in formazione specialistica.

2. In caso di infortunio, il Soggetto ospitante è tenuto, nel più breve tempo possibile, ad informare la Scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia ed a porre in essere tutti gli adempimenti previsti presso le strutture competenti.

ART. 6

1. Il Responsabile della formazione del medico in formazione specialistica è la

Prof.ssa Tiziana Frusca (Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia - Università degli Studi di Parma).

2. L'attività professionalizzante presso il soggetto ospitante si svolge sotto la guida di un medico specialista appartenente alla struttura.

ART. 7

La presente convenzione costituisce quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. B) della Tariffa – parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

ART. 8

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Napoli.

ART. 9

“Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) , così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 (adeguamento al Regolamento U.E. n.2016/679)

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo.

Ove necessario, la struttura ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i medici in formazione specialistica dell’Università di Parma quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento dell’attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.”

ART. 10

1. Agli specializzandi, in base al D.Lgs. 81/08, viene svolta la formazione in materia di sicurezza fino al rischio medio dall’Università degli Studi di Parma. La Formazione Specifica dell’attività svolta sarà a carico dell’ente ospitante.
2. Il soggetto ospitante effettuerà la sorveglianza sanitaria agli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell’attività.
3. Sarà cura del soggetto ospitante fornire agli specializzandi le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui sono esposti anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell’Ente, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l’eventuale addestramento per i

DPI salvavita.

4. Gli specializzandi sono tenuti ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Ente e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

Università degli studi di Parma AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA FEDERICOII

Il Rettore

Il Direttore generale

Paolo Andrei

Avv. Anna Iervolino